REGOLAMENTO (CEE) N. 2128/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 87 (numero d'ordine 40.0870) e alle ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte, borre di cimatura, nodi e groppetti della categoria di prodotti n. 94 (numero d'ordine 40.0940), originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3783/87, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio (2), di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che per i guanti, esclusi quelli a maglia della categoria di prodotti n. 87 (numero d'ordine 40.0870) e le ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte, borre di cimatura, nodi e groppetti della categoria di prodotti n. 94 (codice 40.0940) il massimale è fissato rispettivamente a 5 000 e 16 000 t ; che alla data dell'8 luglio 1988 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 22 luglio 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud :

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0870	87	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00	Guanti, esclusi quelli a maglia
	(tonnellate)	ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	
		6216 00 00	
40.0940	94	5601 10 10 5601 10 90	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte ; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
	(tonnellate)	5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00	

(1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.
(2) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente